



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

n. 195/2025 R.G.

Il Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Presidente

Dott. Luca Fuzio

Giudice relatore

Dott. Luca Verzeni

Giudice

nel procedimento unitario n. r.g. 195-1/ /2025 nei confronti di:

- [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], in persona del suo legale rappresentant [REDACTED]

rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'avv. F [REDACTED]

ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di natura liquidatoria ex artt. 40 e 84 C.C.I.I. depositata dalla società ricorrente in data 10.11.2025;
visto il parere favorevole depositato dal Commissario Giudiziale dott. Pierpaolo Cesaroni in data 05.12.2026;
vista l'integrazione depositata dalla società ricorrente su richiesta del Tribunale in data 16.02.2026;



visto il decreto del Tribunale in data 23.03.2026 che, ritenendo la natura liquidatoria del piano di concordato presentato, ha fissato udienza per la dichiarazione di inammissibilità del medesimo;

vista la memoria depositata dalla società ricorrente in data 08.05.2026, in cui la medesima ha insistito per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, ribadendo la qualificazione del concordato presentato in termini di continuità indiretta;

rilevato che all'udienza collegiale del 13.05.2026 la società ricorrente ha insistito nelle proprie domande

OSSERVA

Rileva il Tribunale che nel panorama delineato dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza la continuità indiretta si caratterizza come modalità di realizzo dell'attivo concordatario attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa, anche attraverso la cessione dell'azienda. Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la cessione di azienda costituisca elemento centrale del piano si pone un problema di qualificazione giuridica del concordato, da cui consegue l'individuazione della disciplina in concreto applicabile: occorre cioè accertare se la cessione di azienda sia in concreto destinata ad una prosecuzione dell'attività di impresa e alla produzione di flussi destinati ad integrare l'attivo concordatario (nel qual caso il concordato va certamente qualificato come concordato in continuità indiretta) da quelle in cui la cessione assume caratteristiche precipuamente liquidatorie, essendo acquisito al concordato il solo prezzo della cessione e non risultando prospettata in alcun modo la prosecuzione dell'attività di impresa (ipotesi in cui il concordato deve intendersi come concordato liquidatorio). Con specifico riferimento al concordato in continuità aziendale, l'art. 84 2° c. C.C.I.I. stabilisce espressamente che *"la continuità aziendale... preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro"* e l'art. 87 1° c. lett. e) C.C.I.I. espressamente prevede che alla proposta e al piano di concordato siano allegati *"... il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria"*. Tali elementi – la conservazione dei posti di lavoro e l'indicazione di un piano industriale che si riferisce naturalmente alla prosecuzione dell'attività – appaiono essere i fattori distintivi di un concordato in continuità, la cui presenza è qualificante rispetto alla diversa ipotesi di concordato meramente liquidatorio.



Il Tribunale è assolutamente consapevole che la linea di confine tra cessione dell'azienda in esercizio con finalità liquidatoria e cessione prodromica alla continuità indiretta risulta, in taluni casi, talmente sottile da rendere difficile, in assenza di un'espressa disciplina legislativa sul punto, la qualificazione del piano. Mentre in caso di affitto dell'azienda, di suo conferimento in altra società o di cessione dell'azienda con obbligo di pagamento del prezzo mediante l'utilizzazione dei flussi di cassa realizzati in un determinato arco temporale, è verosimile che il cessionario provveda all'effettiva gestione dell'azienda in continuità indiretta, ed è agevole il controllo da parte del commissario giudiziale, in caso di cessione a fronte dell'integrale ed immediato pagamento del corrispettivo non può escludersi che il cessionario possa dare attuazione a propositi incompatibili con l'obiettivo del risanamento e della continuità (per esempio attraverso lo smembramento dell'azienda o il licenziamento dei dipendenti), ovvero ad acquisirla al solo fine di sottrarla ad un concorrente o per cederla lui stesso a terzi in un momento successivo. E' pertanto necessario che nella proposta di acquisto dell'azienda, prima, e nel contratto di cessione dell'azienda, successivamente, sia esplicitamente rappresentato il rapporto funzionale con gli obiettivi del concordato, in modo tale che il cessionario assuma l'impegno di gestirla in un determinato arco temporale in conformità al piano in continuità indiretta, ed in particolare al piano industriale ivi contenuto. In difetto di adeguata rappresentazione dei requisiti della continuità indiretta, ne risulta inficiata l'ammissibilità stessa della domanda di ammissione al concordato laddove, per la mancanza delle condizioni previste dal 4° co. dell'art. 84 – e cioè l'apporto di risorse esterne –, il piano concordatario non possa essere riqualificato come liquidatorio.

Nel caso di specie, il piano presentato da [REDACTED] contempla, quale elemento qualificante, proprio la cessione dell'azienda in esercizio all'offerente [REDACTED] (da cui si presume di ricavare il 50% circa dell'attivo da distribuire ai creditori) sulla base dell'offerta irrevocabile di acquisto dallo stesso formulata per euro 650.000,00. Tale previsione non appare però sufficiente a consentire, sulla base delle considerazioni sopra svolte, di qualificare il concordato medesimo come concordato in continuità indiretta, e ciò per una molteplice serie di motivi: in primo luogo, la prosecuzione dell'attività di impresa non è contemplata in nessuna parte del piano e della proposta (vi è solo un minimo accenno in una riga dell'attestazione); la stessa offerta



irrevocabile formulata in atti da [REDACTED] si limita ad un generico impegno alla prosecuzione indiretta dell'attività aziendale ma non prevede in alcun modo né le modalità né i termini della prosecuzione dell'attività, limitandosi a definire l'oggetto della cessione e il prezzo di acquisto offerto. Non risulta allegato agli atti alcun piano industriale conforme alle previsioni di cui all'art. 87 1° c. lett. e) C.C.I.I. relativo alla prosecuzione dell'attività di impresa in capo al cessionario, né risultano prospettati flussi o proventi ricavabili dalla continuità diversi dal mero prezzo di acquisto. Ancora, totalmente obliterata, sia nella proposta sia nel piano sia nell'offerta irrevocabile di acquisto da parte di

[REDACTED] posizione dei dipendenti di [REDACTED] di tal che viene meno l'obiettivo della tutela dei posti di lavoro indicato nell'art. 84 2° c. C.C.I.I. (si ribadisce che l'argomento è totalmente assente nell'intero compendio documentale della ricorrente). Infine, non risulta nemmeno chiaramente definito l'effettivo valore del surplus da continuità (il valore eccedente quello di liquidazione): in tal senso, la società ricorrente si limita a rilevare come la cessione dell'azienda in esercizio garantirebbe un valore maggiore che in ipotesi di cessione atomistica dei beni (in particolare, le immobilizzazioni materiali sono stimate per euro 474.170,00 rispetto al valore dell'azienda in continuità di euro 650.000,00 e il differenziale sarebbe il valore di azienda conseguente dalla sua cessione in assenza di continuità).

Ritiene il Tribunale che in assenza di ogni specificazione circa le modalità della continuità indiretta il concordato vada qualificato come liquidatorio, non consentendo al Tribunale alcuna verifica sostanziale dell'effettiva sussistenza di una continuità dell'attività di impresa né della salvaguardia dei valori aziendali e dei beni dell'impresa medesima per effetto della continuità. Non può infatti ritenersi sufficiente ai fini della predetta qualificazione il mero impegno astratto dell'acquirente alla prosecuzione dell'attività aziendale.

Il Tribunale rileva peraltro che, anche accedendo alla tesi della ricorrente, che qualifica come concordato in continuità indiretta il piano presentato, risulterebbe comunque errata la previsione di soddisfacimento dei creditori sotto il profilo delle regole distributive, attesa la diversa disciplina che caratterizza la distribuzione del valore di liquidazione rispetto a quella regolatrice del valore eccedente. In particolare, nel piano non è operata alcuna distinzione tra i due valori e i creditori risultano erroneamente pagati e soddisfatti in forza



della regola della priorità assoluta su entrambi i valori. Sul punto il Commissario Giudiziale nulla ha rilevato.

Per tutte le ragioni illustrate il concordato appare avere natura eminentemente liquidatoria, con la conseguenza che l'entità della finanza esterna offerta (pari ad euro 15.000,00) appare assolutamente insufficiente a garantire il rispetto del requisito richiesto dall'art. 84 C.C.I.I. dell'aumento dell'attivo di almeno il 10% rispetto all'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale.

Ne deriva che il piano e la proposta delineati appaiono allo stato inammissibili per difetto dei requisiti di legge.

Visto l'art. 47 4° c. C.C.I.I.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato depositata in data 10.11.2025 da [REDACTED]
[REDACTED], con sede legale in Palosco
(BG), Via Michelangelo Buonarroti n. 61, in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED]

Si comunichi.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 13.05.2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

